

**Risarcimenti.** Esclusa la responsabilità oggettiva

## Dall'azienda di trasporti niente danni da sciopero

**Giovanni Parente**

Il rischio d'impresa non può giustificare la responsabilità di un'azienda di trasporti pubblici per il disagio sofferto dagli utenti in caso di sciopero. Tra i principi costituzionali posti a fondamento della responsabilità da inadempimento contrattuale, c'è quello dell'imputabilità soggettiva che si traduce nella possibilità, per il debitore, di provare che l'inosservanza dell'obbligo è stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Mentre è esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva, che addossi al contraente l'onere risarcitorio a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa. A ricordarlo è la sezione III civile della Cassazione con la sentenza 9534/09.

La Corte ha accolto il ricorso di un'azienda di trasporto pubblico contro la decisione di un giudice di pace, che la condannava a risarcire il danno a una cittadina per il disagio patito a causa di uno sciopero dei dipendenti nel dicembre 2003. Il giudice di merito aveva accertato che in quell'occasione l'astensione era prevista dalle 8.45 alle 15. Ma, secondo la ricostruzione, il blocco del servizio si era verificato già dalle 4 per i mezzi di superficie e dalle 6 per quelli sotterranei. Con difficoltà per i cittadini, costretti a ritardi o assenze dai posti di lavoro e impediti a svolgere le loro abituali occupazioni. Il giudice di pace aveva, quindi, ritenuto che l'azienda fosse «risultata inadempiente al contratto, indipendentemente dalle

colpe proprie e di altri» e che la sua responsabilità dovesse essere affermata a titolo oggettivo «sulla base della giurisprudenza evolutiva basata sul cosiddetto rischio di impresa; diversamente, il cittadino leso nei suoi diritti e danneggiato da un fatto oggettivamente ingiusto, anche se non collegato a colpa specifica o dolo dell'imprenditore, resterebbe privo di ogni e qualsiasi tutela».

Questo ragionamento, ad avviso della Cassazione, «più che violare i principi informativi della materia della responsabilità civile, stravolge qualsiasi canone logi-

### NON C'È INADEMPIMENTO

Ribaltata la decisione del giudice di pace che aveva accordato a una cittadina l'indennizzo dei disagi patiti

co giuridico». Come sottolinea la sentenza, il giudice non ha tenuto conto che il dovere di osservare i principi informativi della materia non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio. Ma quella di aver cura, nell'individuazione di tale regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA

CHIETI